



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1419 del 2005, proposto da: Ben Abdallah Adel, rappresentato e difeso dall'avv. Gianpaolo Verna, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Nino Rocco Damato in Bologna, via Garibaldi 1;

contro

Ministero degli Interni e Questore della Provincia di Modena, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria per legge in Bologna, via Guido Reni 4;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento P.A.S. Cat. A 12/05/Imm. C.G. del 4 ottobre 2005 emesso dal Questore della Provincia di Modena, notificato il 29 ottobre 2005 di reiezione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle intime Amministrazioni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Uditi nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2009, relatore il Cons. Rosaria Trizzino, i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I. - Con il ricorso in oggetto il ricorrente, cittadino tunisino, impugna il decreto del Questore di Modena in data 4 ottobre 2005, con cui è stata respinta l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno a causa delle condanne inflittegli con le false generalità di Ben Fraja Kamel.

A sostegno del gravame deduce con l'unico motivo l'eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta, nullità e violazione di legge rilevando che le condanne riportate non sono ancora passate in giudicato e che, come risulta dalle considerazioni svolte dal Magistrato di Sorveglianza nel provvedimento di sospensione della pena, non emergono a suo carico elementi di pericolosità sociale.

II. – Le Amministrazioni intime si sono costituite in giudizio e hanno chiesto la reiezione del ricorso e dell'istanza cautelare.

Nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2005 con ordinanza n. 1156, la Sezione ha respinto l'istanza cautelare ritenendo che il carattere ostativo della condanna riportata prescinde dalla sua definitività.

III. – All'udienza del 12 febbraio 2009, fissata per la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

IV. – Il ricorso è infondato.

Innanzitutto il Collegio deve rilevare che agli atti del giudizio non risultano fatti e documenti nuovi, né memorie difensive successive all'ordinanza cautelare, che va pertanto confermata.

Al riguardo va infatti ribadito che l'impugnato diniego è stato legittimamente emesso con riferimento alle condanne riportate dal ricorrente sotto false generalità, ancorché non definitive, per reati di rilevante allarme sociale, quali sono appunto quelli ascritti al ricorrente (cfr. Consiglio Stato, VI, 28 luglio 2008 n. 3706).

V. – Il ricorso va pertanto respinto.

Peraltro, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e competenze del giudizio

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, sede di Bologna, prima sezione, Respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 12 febbraio 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente FF

Rosaria Trizzino, Consigliere, Estensore

Grazia Brini, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/02/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO